

751/A di Registro delle Licenze - Anno 2006

N. 2052 di Repertorio

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

(art. 6, comma 1, Legge 28 gennaio 1994, n. 84)

Codice Fiscale: 00050540327

VISTI l'atto formale n. 7/1975, le licenze di subingresso rep. n. 5264/85, n. 7090/88 e n. 7991/90 e gli atti provvisori n. 3/1993, n. 2/1994 e n. 2/1995;

VISTA la deliberazione n. 44/96 di autorizzazione al subingresso della Servola S.p.A. nelle concessioni demaniali esistenti e al rilascio dell'atto di concessione provvisoria n. 5/1998 con scadenza 19 ottobre 1999;

VISTA la deliberazione n. 25/2001 di data 1 febbraio 2001 di autorizzazione al rilascio di una licenza di proroga della concessione provvisoria con decorrenza 20 ottobre 1999 e scadenza il 31.12.2001;

VISTA la licenza provvisoria n. 751/A di data 18 dicembre 2001 con decorrenza 20 ottobre 1999 e scadenza il 31.12.2001;

VISTA la deliberazione n. 202/2003 di data 7 aprile 2003 di autorizzazione alla proroga della concessione e di ricalcolo del canone demaniale commisurato alla superficie di mq. 342.993, determinata in base alla perizia giurata del 2001;

VISTA la direttiva n. 2/2005 del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Trieste di data 11 ottobre 2005;

VISTA la nota APT prot. 13631/P di data 10 novembre 2005 con cui sono state fissate le condizioni irrinunciabili alle quali assoggettare il rilascio di un titolo concessorio in continuazione di quello scaduto il 31.12.2001;

VISTA la nota DIR/105-05/mg di data 11 novembre 2005 con la quale la SERVOLA S.p.A. ha accettato le condizioni per il rilascio del presente atto;

VISTA la comunicazione al Comitato Portuale in data 29 novembre 2005;

VISTA la deliberazione n. 93/2006 di data 6 aprile 2006;

VISTA la licenza provvisoria n. 751/A di data 25 agosto 2006 con decorrenza 1/1/2002 e scadenza il 31/12/2005;

VISTA la deliberazione n. 141/2006 di data 18 ottobre 2006;

VISTI gli artt. 36 e seg. del Codice della Navigazione e 5 e segg. del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli articoli 8, 9 e 10, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

CONCEDE

alla **SERVOLA S.p.A.** - Codice Fiscale: 00890430325 - la concessione provvisoria, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, delle aree e pertinenze demaniali marittime della superficie complessiva in pianta di mq 342.993 (come da perizia giurata del 2001), di cui allo scaduto atto formale n. 7/1975 di data 16.5.1975 e successivi atti provvisori n. 3/1993, n. 2 1994, n. 2/1995 e 5/1998 nonché della licenza provvisoria n. 751/A scaduta il 31 dicembre 2005.

La concessione avrà la durata di **mesi 48** (quarantotto) dall'01/01/2006 al 31/12/2009.

La presente concessione viene rilasciata in via provvisoria, al fine di proseguire l'attività, nel rispetto del "Protocollo d'Intesa" che individua un percorso di superamento della siderurgia da concludersi nel 2009 e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità concedente il canone provvisorio annuo di Euro 1.037.881,05 (diconsi Euro unmilionetrentasettemilaottocentottantuno/05), calcolato sulla base dei canoni minimi fissati con Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT, ai sensi dell'articolo

04 della legge 494/93.

Il canone complessivo per il periodo di validità della presente licenza, che viene rilasciata - al fine di assicurare la tutela dei diritti erariali - quale titolo per la riscossione dei canoni dovuti per l'occupazione delle aree demaniali marittime, ammonta pertanto ad Euro 4.151.524,20 (quattromilioneicentocinquantunmilacinquecentoventiquattro/20).

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente concessione, il Concessionario ha prestato fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca Intesa in data 21 ottobre 1998 per l'importo di Euro 2.080.000,00 (duemilioniottantamila/00). Tale fidejussione dovrà essere rinnovata, alla scadenza, per tutta la validità della presente licenza e non dovrà mai risultare inferiore a due annualità del canone stabilito, in relazione anche ai previsti aggiornamenti periodici del canone stesso e sarà restituita al Concessionario al termine della concessione e sempre che il Concessionario abbia osservato esattamente le disposizioni del presente atto e dello scaduto atto formale n. 7/1975 di data 16.5.1975 e successivi atti provvisori n. 3/1993, n. 2/1994, n. 2/1995, 5/1998 e 751/A.

L'Autorità Portuale si riserva, qualora ricorrano situazioni debitorie nei suoi confronti da parte del Concessionario, la facoltà di incamerare una quota parte o anche l'intero ammontare della cauzione, ferma restando ogni ulteriore azione da intraprendere qualora la cauzione fosse insufficiente al soddisfacimento dei debiti medesimi. La cauzione, qualunque sia il motivo per cui dovesse essere decurtata, dovrà essere reintegrata dal Concessionario nel termine di 30 giorni dall'intimazione che all'uopo le sarà notificata con lettera raccomandata. Dopo aver verificato l'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, detta cauzione dovrà essere restituita o svincolata dall'Autorità Portuale al decadere.

della concessione.

PRESO ATTO:

- che con nota prot. 1343/P di data 10 novembre 2005 l'Autorità Portuale ha comunicato al Concessionario le condizioni irrinunciabili per regolarizzare, sotto il profilo concessorio e sino al 2009, l'occupazione del comprensorio siderurgico, che sono le seguenti:

- rinuncia incondizionata a qualsiasi contestazione sulle "indennità arretrate", come quantificato in ambito giudiziale;
- rateizzazione dei canoni arretrati con rientro in tre rate annuali, aumentate degli interessi al tasso legale, con il pagamento al 1.1.2006, 1.1.2007 e 1.1.2008 e conferma/estensione dell'esistente fidejussione a garanzia del pagamento dei canoni;
- pagamento immediato del canone 2005;
- pagamento all'1.1.2006 del canone 2006;


- che il Concessionario con nota di data 11 novembre 2005 ha accettato le predette condizioni ed ha saldato i canoni demaniali relativi all'anno 2005;

- che il Concessionario sta corrispondendo gli importi rateizzati secondo le scadenze fissate:

SI RILASCIA LA PRESENTE CONCESSIONE PROVVISORIA

subordinata all'osservanza delle condizioni di seguito riportate.

1. Il Concessionario si impegna a corrispondere, anche se la concessione non sarà rinnovata, per tutta la durata della presente licenza provvisoria, la eventuale maggior misura di canone che sarà determinata dall'Autorità Portuale.
2. Il Concessionario si impegna a rispettare le condizioni stabilite con la nota APT prot. 13631/P di data 10 novembre 2005 anzidette.



3. Il Concessionario si obbliga inoltre ad attenersi a tutte le norme contenute nel presente atto e nello scaduto atto formale n. 7/1975 di data 16.5.1975 e successivi atti provvisori n: 3/1993, n. 2/1994, n. 2/1995, n. 5/1998 e n. 751/A.

La presente licenza provvisoria viene firmata dal Concessionario, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi.

Trieste, 27 DIC. 2006


AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Gurrieri

IL CONCESSIONARIO
Serco S.p.A.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
(ing. Francesco ROSATO)

2 GEN. 2007
Registrato a Trieste il al n° 3
Serie 3 - Liquidati € 83233,71
(Euro OTTOANTA TRE MILA TRECENTO TRE / 71) -
Versati il 22-12-2006

IL DIRETTORE
dott.ssa Teresa Feltri
L'ADDEBITO
Marta Luisa Pironio





751/A
GRUPPO SPA
00/00/00
area riservata a
partenza di Servola per
la gestione di un
insediamento abitativo
342000 mq

S.C.
SERVOLA S.p.A.
01/00/0000
area 7000 /

SERVOLA

RACCOMO

AUTOSTRADALE

GRANDE